

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 19 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dr Vito GIAMPIETRO; Dott. Antonio PATIERNO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI- Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DEL SIG. PAPARESTA GIANLUCA, TENDENTE AD OTTENERE:

A) DECLARATORIA DI INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NAZIONALE A.I.A NEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE PROT. 06/PDA/IS RUOLO 06/2009-2010 DATATO 18.9.2009 E SPEDITO IL 25.9.2009;

B) INTERPRETAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO A.I.A.

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Paparesta Gianluca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo

2) RICORSO DEL SIG. PAPARESTA GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE FINO AL 26.11.2010 INFLITTA SEGUITO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PROT. 06/PDA/IS RUOLO 06/2009-2010 DATATO 18.9.2009 E SPEDITO IL 25.9.2009 (Delibera Commissione Disciplina Nazionale A.I.A. n. 13 del 27.11.2009)

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Paparesta Gianluca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Dott. Vito GIAMPIETRO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI- Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

3) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI:

- **POSTIGLIONE GIUSEPPE, PRESIDENTE POTENZA SPORT CLUB S.R.L., GIUZIO PASQUALE ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÀ; DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 6 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ:**
- **POTENZA SPORT CLUB S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 E 4 COMMA 1 C.G.S PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI;**
- **SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. DALLA VIOLAZIONE DELL' ART. 4, COMMI 1 E 5 C.G.S,**

VIOLAZIONI ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO PER L'ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA POTENZA/SALERNITANA DEL 20.4.2008 – NOTA PROT. 448/1173PF07/08/SP/MA DEL 24.7.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008)

La C.G.F.,

- dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Procura Federale nei confronti di Pasquale Guizio;

- dichiara ammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Procura Federale nei confronti del Potenza Sport Club S.r.l., della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e di Giuseppe Postiglione e lo accoglie e, per l'effetto:

- a) dispone l'esclusione del Potenza Sport Club S.r.l dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- b) applica la penalizzazione di 6 punti in classifica per il campionato in corso alla Salernitana Calcio 1919 S.p.A.;
- c) applica a carico di Giuseppe Postiglione la sanzione dell'inibizione per anni 5 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società Potenza Sport Club S.r.l. nell'ambito federale;
- d) dispone, altresì, la preclusione di Giuseppe Postiglione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

III° COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dott. Vito GIAMPIETRO, Dott. Antonio PATIERNO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI- Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

4) RICORSO DELL’A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA AOSTA CALCIO A 5/A.S. BERGAMO CALCIO A 5 DEL 2.12.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 304 del 24.12.2009)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE CALCIATORE PUTZOLU LINDO MATRICOLA N. 2.484.067

La C.G.F. accoglie l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Putzolu Lindo sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 19 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete